

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**Della Federazione Italiana Sport Equestri**

**Avvocato Bianca Magarò**

ha emesso la seguente decisione nel procedimento n. 19/2017

\*\*\*

Il presente procedimento ha avuto impulso a seguito della trasmissione, da parte del Presidente Federale, a mezzo mail in data 22.11.2017, alla segreteria del GSN, della documentazione attinente la categoria Gran Premio del Concorso Ippico di Manerbio del 12.11.2017, al medesimo pervenuta in data 21.11.2017 relativa a fatti accaduti in occasione della predetta categoria e che hanno coinvolto il cavaliere ULRICH KIRCHOFF.

La relazione del Presidente di Giuria, Cav. Gen. Luigi Greco, corroborata dalle relazioni degli steward Maria Lorena LIUZZI e Lorenzo ANTALI, riguardava il comportamento del cavaliere KIRCHOFF, il quale si sarebbe sottratto alla normale modalità di svolgimento del controllo stinchiere, disposto dal presidente di Giuria prima dello svolgimento della categoria C 145, omettendo di fermarsi nell'area controllo e allontanandosi al trotto uscendo dal campo prova, sordo al richiamo verbale della steward Liuzzi, dinanzi alla quale si presentava successivamente appiedato, affermando di non avere visto nessuno che lo fermasse in area di controllo e di essersi allontanato a causa del carattere del suo cavallo, che poteva essere pericoloso in presenza di altri cavalli.

Interessato questo GSN, veniva fissata la data della pronuncia e concesso termine per memoria difensiva dell'incolpato, memoria che perveniva regolarmente nei termini, unitamente a due dichiarazioni testimoniali a firma dell'avv. Giulio Panzeri. Successivamente invitato il legale a regolarizzare la produzione della propria procura, la data della pronuncia veniva fissata al 22 dicembre 2017.

\*\*\*

Occorre preliminarmente dare atto del fatto che il Presidente di Giuria valutato il comportamento complessivo del cavaliere consegnava al medesimo nell'immediatezza della gara, una carta di avvertimento per << *comportamento non conforme alle disposizioni dello steward all'uscita dal campo gara*>> e gli consentiva di partire anche per la seconda manche.

Successivamente relazionava alla giustizia sportiva con proprio scritto, unitamente a due separate dichiarazioni degli steward Antali e Liuzzi, sui fatti

accaduti, sottoponendoli alla valutazione del Giudice competente quanto al profilo disciplinarmente rilevante.

In particolare, quanto addebitato al cavaliere Kirchoff è il comportamento tenuto in occasione del controllo stinchiere disposto al termine della prima manche con il suo cavallo D Mark 2, ovverosia il fatto di non essersi fermato all'uscita dal campo gara per recarsi nella apposita area predisposta per il controllo, ai sensi dell'art 24.1 RNSO, ma di avere proseguito, nonostante il richiamo verbale della Liuzzi, all'esterno del campo prova al trotto, laddove provvedeva a consegnare il cavallo alla groom e si recava appiedato verso la Liuzzi.

Questi fatti non sono stati oggetto di contestazione da parte della difesa del Kirchoff, la quale ha riconosciuto che *<< al termine della prima manche della categoria il cavaliere Ulrich Kirchoff non si è fermato immediatamente all'uscita del campo gara per sottoporre il proprio cavallo (Dmark2) ai controlli di rito ma ha attraversato il campo prova fermandosi immediatamente al di fuori dello stesso e recandosi poi a piedi dalla steward>>*.

Rispetto, però, alla ricostruzione dei fatti operata dalla Liuzzi e dall'Antali, che erano presenti nell'occasione, mentre il Presidente di Giuria si trovava altrove ed è stato avvisato telefonicamente dalla Liuzzi, la difesa dell'incolpato deduce:

1. di non avere udito il richiamo verbale della Liuzzi, anche perché al momento della sua uscita dal campo gara quale ultimo in concorso, era in moto il trattore destinato al ripristino dei campi che verosimilmente potrebbe avere coperto la voce della Liuzzi;
2. che il cavallo era molto nervoso e di difficile gestione, pertanto, per evitare danni ad altri cavalli o a persone, il cavaliere decideva di uscire al trotto e attraversare il campo prova in poco tempo;
3. che giammai il cavallo è stato sottratto, nel lasso di tempo di percorrenza del campo prova, alla visibilità, in quanto era perfettamente visibile da chiunque.

La steward Liuzzi ha riferito di avere chiamato verbalmente Kirchoff nel momento in cui si è accorta che non si stava dirigendo verso l'area controllo, e che questi non avrebbe reagito al suo richiamo.

Lo steward Antali ha riferito di avere visto che la Liuzzi chiamava ad alta voce il Kirchoff, il quale si allontanava comunque verso la sua groom. Antali riferisce,

inoltre, che, nel frangente, entrambi gli ufficiali di gara avrebbero perso il controllo visivo del cavallo.

Successivamente, la Liuzzi, autorizzata dal presidente di Giuria, si recava ad eseguire il controllo fuori dal campo prova, dove stazionava il cavallo, trovando il cavallo completamente vestito, tenuto a mano dalla groom. Al controllo nulla è risultato irregolare.

Riferisce, inoltre, che il cavaliere le avrebbe spiegato che il cavallo era molto nervoso e che diventava pericoloso in presenza di altri cavalli, per tale motivo aveva deciso di proseguire verso il campo prova.

In ordine alle modalità di svolgimento del controllo stinchiere è altresì emerso che non vi fosse nessuno steward all'uscita del campo gara che fermasse il cavaliere nella postazione di controllo (circostanza riportata dal presidente Greco come confermata a lui dalla stessa Liuzzi).

Appare, quindi, alla luce delle versioni fornite, verosimile che, non avendo visto nessuno steward all'uscita dal campo gara che lo indirizzasse verso l'area di controllo, in presenza di una irrequietezza del cavallo che il Kirchoff, data la sua esperienza, ha giudicato pericolosa, abbia deciso di allontanarsi verso il campo prova affinché il cavallo non generasse situazioni di pregiudizio per cose o persone. Nell'occasione, il richiamo verbale della Liuzzi non si può giudicare ignorato dolosamente dal Kirchoff, essendo stato confermato dalla dichiarazione del testimone Lucchetti, allegata alla memoria difensiva del Kirchoff, che il trattore per il ripristino del campo era già acceso, pertanto ben avrebbe il rumore potuto sovrastare la voce della steward. Sta di fatto, in ogni caso, che, dopo aver consegnato il cavallo alla groom, il cavaliere si è immediatamente recato dalla steward per spiegarsi.

Alla stessa conclusione deve pervenirsi quanto alla sottrazione del cavallo alla visibilità degli ufficiali di gara, sottrazione visiva che viene menzionata da solo Antali, né dal Presidente della Giuria, né dalla Steward Liuzzi, la quale, anzi, pare mantenere il contatto visivo con l'equide fino alla uscita dal campo prova, così come vede anche la groom del Kirchoff, alla quale si rivolge per sollecitare il cavaliere.

L'allontanamento dal campo visivo degli steward, quindi, contestato dall'incolpato, (anche attraverso la dichiarazione del teste Martinengo Marquet) sarebbe avvenuto per poco tempo e, in ogni caso, non risulta provata né una premeditazione, né la volontarietà del gesto, anche considerando che, a

controllo avvenuto, non è stata rinvenuta alcuna anomalia e che il cavallo ha ottenuto risultati in linea con le performances precedenti, senza che sia stata segnalata alcuna anomalia comportamentale oppure di risultati.

La mancanza di precedenti disciplinari e il fatto che il cavaliere abbia riconosciuto il comportamento tenuto come non rispettoso e non conforme al regolamento, giustificandosi congruamente e in maniera sovrapponibile alle versioni fornite dagli ufficiali di gara, fa propendere per una sanzione commisurata alla entità del comportamento, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportive, di cui agli artt.1 Regolamento Giustizia Fise, nonché degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo Coni, dell'art 10 Statuto Fise, per avere ignorato colpevolmente il richiamo della steward relativamente alla presentazione al controllo stinchiere, non essendovi altri elementi che possano sorreggere o far propendere per diverse configurazioni del fatto. Non sussistono, inoltre, motivi per intervenire sulla omologazione dei risultati del concorso.

#### **IRROGA**

al tesserato **ULRICH KIRCHOFF** la sanzione della censura di cui all'art. 6 lettera b) Regolamento di Giustizia vigente,

#### **MANDA**

Alla Segreteria OdG di comunicare il presente provvedimento al sig **ULRICH KIRCHOFF** a mezzo del suo legale di fiducia **AVV. GIULIO PANZERI** a mezzo pec o altra forma idonea e di curare la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, lì 22 Dicembre 2017

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Bianca Magarò